

**Avv. Annamaria Esposito**  
*Via Delle Sirene, 34 - Motta San Giovanni (RC)*  
*Tel. 320.6694840 - fax. 0965/712181*  
*PEC: annamaria.esposito@avvocatirc.legalmail.it*

**ECC.MA CORTE D'APPELLO - SEZIONE LAVORO - DI MILANO**

**ATTO DI APPELLO**

**PER** il sig. **Giulio VERDERAME**, nato il 08.11.1969 a Montebello Jonico, c.f. VRDGLI69S08D746Q, rappresentato e difeso, per mandato in calce su foglio separato, dall'avv. Annamaria Esposito (C.F. SPSNMR83H41I862M - PEC: annamaria.esposito@avvocatirc.legalmail.it - FAX n. 0965/712181), presso il quale è elettivamente domiciliata in Motta San Giovanni (RC), via Delle Sirene, n. 34;

**CONTRO** il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del Ministro in carica e pro tempore, e l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - UFFICIO X AMBITO TERRITORIALE DI MILANO**, in persona dei rispettivi Dirigenti in carica, rappresentati e difesi, ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;

**NONCHE'** nei confronti di tutti gli altri soggetti **controinteressati** individuati come tutti coloro che sono inseriti, quale personale Ata, nelle medesime graduatorie in cui è inserito il ricorrente, che verrebbero pregiudicati dall'accoglimento del presente ricorso per i quali si avanza nuovamente, ove necessario, richiesta di notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c. (non costituiti);

**AVVERSO E PER LA RIFORMA** della sentenza del Tribunale Civile - Sezione Lavoro - di Milano in persona del Giudice, dott.ssa Eleonora DE CARLO, n. 2368/2024 del 9.05.2024, non notificata, emessa all'esito del giudizio iscritto al n. di Ruolo Generale 871/2023 instaurato da esso VERDERAME contro le prefate Amministrazioni al fine di ottenere, anche previa disapplicazione del Decreto Ministeriale 50 del 03.03.2021 e del decreto n. 9256 del 18.03.2021 e di ogni altra normativa e regolamento eventualmente in contrasto con il diritto del ricorrente, l'accertamento e la declaratoria del diritto di parte ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante in ragione del servizio militare di leva obbligatorio espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso ove esso ricorrente è attualmente inserito nelle graduatorie provinciali di circolo e di istituto del personale A.T.A. nei profili di appartenenza; per l'effetto, anche previa disapplicazione delle graduatorie di circolo e di istituto e delle graduatorie ad esaurimento ove il ricorrente risulta effettivamente inserito e/o ogni provvedimento ostativo al riconoscimento del



diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio per il servizio prestato nella leva obbligatoria, l'attribuzione a parte ricorrente di ulteriori 6 punti per il servizio militare ovvero del punteggio maggiore o minore valutato di giustizia e dunque complessivamente l'attribuzione del punteggio quale Assistente Amministrativo di 14,60, Assistente Tecnico di 13,60 e di Collaboratore Scolastico di 13,30 ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia.

### **SOMMARIO:**

#### **1.Premessa**

#### **2. Svolgimento del processo di primo grado**

#### **3. Capo della decisione di primo grado che viene impugnato e motivo di impugnazione:**

**CAPO DELLA DECISIONE DI PRIMO GRADO CHE VIENE IMPUGNATO - Il servizio di leva, non prestato in costanza di rapporto, non può essere valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato nella medesima qualifica. L'equiparazione ha senso solo se il cittadino, per assolvere l'obbligo di leva, sia costretto a interrompere il rapporto di lavoro già in atto con l'Amministrazione scolastica. E' dunque corretta la previsione del D.M. n. 50 del 2021 che equipara il servizio di leva prestato non in costanza di rapporto e l'impiego civile alle dipendenze di altre Amministrazioni: in entrambe le situazioni, infatti, il cittadino, per assolvere l'obbligo di leva, non ha dovuto interrompere un rapporto di lavoro in atto con l'Amministrazione scolastica cosicché appare razionale attribuire alle due situazioni lo stesso minor punteggio di 0,60 punti annui anziché il punteggio di 6 punti.**

**MOTIVO DI IMPUGNAZIONE - Erroneità del capo dell'appellata sentenza nella parte in cui ritiene che il caso sottoposto al vaglio giudiziale sia di agevole soluzione. Essa richiama anche ai sensi dell'articolo 118 disp. att. c.p.c. la pronuncia resa da codesta Ecc.ma Corte nella causa R.G. n. 665/2023 in data 15 gennaio 2024 in un caso simile, statuendo nel senso sopra indicato.**

**Orbene, la giurisprudenza anche di questa Corte (v. sentenza n. 789/2023 resa nella causa R.G. n. 520/2023 in data 19.09.2023) è nel senso di ritenere che anche il servizio di leva non prestato in costanza di rapporto ma svolto dopo il conseguimento del titolo di accesso può essere valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato nella**



**medesima qualifica. La valutabilità è collegabile al fatto che il servizio di leva può essere di ostacolo all'instaurazione del rapporto di lavoro.**

#### **4. Conclusioni.**

\*\*\* \*\*

#### **1. PREMESSA**

Con il presente atto il sig. Giulio VREDERAME propone appello avverso la sentenza del Tribunale Civile - Sezione Lavoro - di Milano in persona del Giudice, dott.ssa Eleonora DE CARLO, n. 2368/2024 del 9.05.2024, non notificata, emessa all'esito del giudizio iscritto al n. di Ruolo Generale 871/2023 che ha rigettato il ricorso dal predetto proposto e ne chiede l'annullamento e/o la riforma per avere il giudice di *prime cure* disatteso le difese articolate e documentate da esso VERDERAME, ritenendo che il servizio di leva non prestato in costanza di rapporto non possa essere valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato nella medesima qualifica.

\*\*\*\*\*

#### **2. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO**

Con atto del 31 gennaio 2023 il sig. Giulio VERDERAME proponeva ricorso dinanzi al Tribunale Civile - Sezione Lavoro - di Milano al fine di ottenere, anche previa disapplicazione del Decreto Ministeriale 50 del 03.03.2021 e del decreto n. 9256 del 18.03.2021 e di ogni altra normativa e regolamento eventualmente in contrasto con il diritto del ricorrente, l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante in ragione del servizio militare di leva obbligatorio espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso ove esso VERDERAME è attualmente inserito nelle graduatorie provinciali di circolo e di istituto del personale A.T.A. nei profili di appartenenza; per l'effetto, anche previa disapplicazione delle graduatorie di circolo e di istituto e delle graduatorie ad esaurimento ove il ricorrente risulta effettivamente inserito e/o ogni provvedimento ostativo al riconoscimento del diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio per il servizio prestato nella leva obbligatoria, l'attribuzione a parte ricorrente di ulteriori 6 punti per il servizio militare ovvero del punteggio maggiore o minore valutato di giustizia e dunque complessivamente l'attribuzione del punteggio quale Assistente Amministrativo di 14,60, Assistente Tecnico di 13,60 e di Collaboratore Scolastico di 13,30 ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia.

Deduceva a sostegno del predetto ricorso quanto segue:



*"1) Parte ricorrente è collaboratore scolastico, assistente tecnico e assistente amministrativo inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia della Provincia di Milano;*

*2) E' in possesso di diploma di scuola superiore conseguito nell'A.S. 1987/1988 presso l'Istituto Tecnico A. Panella di Reggio Calabria.*

*3) Il punteggio attribuito dal Ministero dell'Istruzione nelle Graduatorie di Istituto è il seguente:*

***3.1) Per il profilo di assistente amministrativo 9,20;***

***3.2) Per il profilo di collaboratore scolastico 7,90;***

***3.3) Per il profilo di assistente tecnico 8,20.***

*4) Il punteggio attribuito a parte ricorrente non tiene conto dell'intero punteggio allo stesso spettante per l'espletamento del servizio militare di leva in quanto è stato attribuito un punteggio di 0,60 come previsto dal DM di cui si chiede la disapplicazione;*

*5) Parte ricorrente ha prestato servizio di leva obbligatorio nel periodo dal 28.08.1989 al 24.08.1990 (cfr. all. 2);*

*6) Il punteggio attribuito dal Ministero resistente nelle G.I. non prevede l'attribuzione di tutti punti per il servizio di leva militare obbligatorio prestato non in costanza di nomina (cfr. graduatorie allegate) che vanno valutati alla pari del servizio svolto nel profilo di appartenenza;*

*7) Il ricorrente, in ragione della corretta valutazione del servizio di leva obbligatorio avrebbe diritto all'attribuzione di ulteriori 6,00 punti.*

*Mentre sulla scorta del Decreto Ministeriale 50 del 03.03.2021 e del decreto n. 9256 del 18.03.2021 il ricorrente ha ottenuto l'attribuzione di 0.60 punti per il servizio di leva militare espletato non in costanza di nomina per cui al punteggio attribuito, in accoglimento della domanda va aggiunto l'ulteriore punteggio di 5,40;*

*8) Per tale ragione, il punteggio attribuito dalla scuola capofila dovrebbe essere così rideterminato:*

***\*\*\* Graduatorie di Istituto/Graduatorie Provinciali\*\*\****

***• Per il profilo di Assistente Amministrativo punti 14,60 (9,20 + 5,40)***

***• Per il Profilo di Collaboratore Scolastico punti 13,30 (7,90+ 5,40)***

***• Per il profilo di Assistente Tecnico punti 13,60 (8,20 + 5,40)***

*Il ricorrente ha diritto all'integrazione del punteggio con ulteriori punti 5,40 nelle G.I. della Provincia di Milano in tutti i profili per i quali è inserito in graduatoria..."*



Con memoria del 17 marzo 2022 si costituivano le Amministrazioni citate che resistevano all'azione e chiedevano il rigetto del ricorso.

Integrato il contraddittorio nei confronti dei controinteressati mediante pubblici proclami, prodotta giurisprudenza, dato atto della riassegnazione della presente causa al Giudice, dott.ssa Eleonora DE CARLO a seguito di periodo di congedo della Giudice originariamente designata, all'udienza del giorno 8.2.2024 parte resistente rinunciava all'eccezione di incompetenza territoriale e all'eccezione di difetto di giurisdizione e il ricorrente accettava le rinunce.

Ritenuta la causa matura per la decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria, all'udienza di discussione del 9.05.2024, i procuratori, discussa la causa, concludevano come da verbale.

Con sentenza n. 2368/2024 del 9.05.2024, pubblicata in pari data, non notificata, emessa all'esito del giudizio dal predetto proposto l'adito Tribunale rigettava il ricorso.

\*\*\* \*\*

La sentenza è erronea e se ne chiede la riforma per le suesposte premesse di fatto e per i seguenti:

### **MOTIVI DI DIRITTO**

**3. Capo della decisione di primo grado che viene impugnato e motivo di impugnazione:**

**CAPO DELLA DECISIONE DI PRIMO GRADO CHE VIENE IMPUGNATO - Il servizio di leva, non prestato in costanza di rapporto, non può essere valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato nella medesima qualifica. L'equiparazione ha senso solo se il cittadino, per assolvere l'obbligo di leva, sia costretto a interrompere il rapporto di lavoro già in atto con l'Amministrazione scolastica. E' dunque corretta la previsione del D.M. n. 50 del 2021 che equipara il servizio di leva prestato non in costanza di rapporto e l'impiego civile alle dipendenze di altre Amministrazioni: in entrambe le situazioni, infatti, il cittadino, per assolvere l'obbligo di leva, non ha dovuto interrompere un rapporto di lavoro in atto con l'Amministrazione scolastica cosicché appare razionale attribuire alle due situazioni lo stesso minor punteggio di 0,60 punti annui anziché il punteggio di 6 punti**

**MOTIVO DI IMPUGNAZIONE - Erroneità del capo dell'appellata sentenza nella parte in cui ritiene che il caso sottoposto al vaglio giudiziale sia di agevole soluzione. Essa richiama anche ai sensi**



**dell'articolo 118 disp. att. c.p.c. la pronuncia resa da codesta Ecc.ma Corte nella causa R.G. n. 665/2023 in data 15 gennaio 2024 in un caso simile, statuendo nel senso sopra indicato.**

**Orbene, la giurisprudenza anche di questa Corte (v. sentenza n. 789/2023 resa nella causa R.G. n. 520/2023 in data 19.09.2023) è nel senso di ritenere che anche il servizio di leva non prestato in costanza di rapporto ma svolto dopo il conseguimento del titolo di accesso può essere valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato nella medesima qualifica. La valutabilità è collegabile al fatto che il servizio di leva può essere di ostacolo all'instaurazione del rapporto di lavoro.**

Erronea deve ritenersi l'appellata sentenza nella parte in cui ritiene che il caso sottoposto al vaglio giudiziale sia di agevole soluzione. Essa richiama anche ai sensi dell'articolo 118 disp. att. c.p.c. la pronuncia resa da codesta Ecc.ma Corte nella causa R.G. n. 665/ 2023 in data 15 gennaio 2024 in un caso simile, statuendo che il servizio di leva, non prestato in costanza di rapporto, non può essere valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato nella medesima qualifica. L'interessato non ha dovuto interrompere un rapporto di lavoro in atto con la P.A.

Detti assunti sono infondati.

La questione della valutazione del servizio di leva non prestato in costanza di rapporto di lavoro non può certo definirsi di "*agevole soluzione*", considerate le pronunce di segno opposto.

Oltre al precedente di codesta Ecc.ma Corte (**v. sentenza n. 789/2023 resa nella causa R.G. n. 520/2023 in data 19.09.2023 prodotta in primo grado**), si segnala che la Corte d'Appello di Roma con la **sentenza n. 1658/2024** è intervenuta di recente nella disputa giurisprudenziale, ritenendo che la prestazione, obbligatoria, del servizio militare di leva debba essere riconosciuta, a fini di anzianità, per gli ATA, come già riconosciuto dalla Cassazione per i docenti, con i medesimi punteggi sia per il personale che rende tale servizio durante il rapporto di impiego scolastico che per il personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento (o provinciali o di istituto), determinandosi, altrimenti, una ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni identiche. Il medesimo servizio (di leva) cui il dipendente pubblico in servizio non può sottrarsi - così come non può sottrarsi il personale inserito nella graduatoria ad esaurimento - verrebbe valutato, alla stregua della tabella ministeriale summenzionata, 10 volte di meno a seconda del momento in cui



la “chiamata” a rendere il servizio militare sia disposta: se il servizio di leva fosse svolto in costanza di rapporto di lavoro, varrebbe 6 punti di anzianità l'anno, e 0.50 per ciascun mese; se il servizio fosse svolto prima che l'aspirante ATA avesse preso servizio presso la scuola, varrebbe invece esclusivamente 0,6 punti l'anno.

Peraltro, non v'è neppure ragione di argomentare che il servizio di leva integrerebbe un servizio reso presso una amministrazione diversa da quella di appartenenza (rispetto alla quale, parimenti, la disciplina della tabella A prevede il riconoscimento di soli 0,6 punti l'anno) perché non si tratterebbe di attività resa su base volontaria. L'obbligo di svolgere il servizio militare, nell'interesse della Nazione, a fronte della volontarietà del servizio reso presso altre amministrazioni, legittima un trattamento diverso dalle fattispecie in esame. Non è superfluo rilevare che il medesimo servizio di leva richiesto al dipendente in costanza di rapporto di impiego è normativamente già assimilato, ai fini dell'anzianità, proprio al rapporto di impiego presso l'amministrazione scolastica, benchè svolto presso altra amministrazione. D'altronde con sentenza del Consiglio di Stato 9 gennaio 2023 n. 266 (ma in precedenza anche con altro pronunciamento, n. 3423/2022), il giudice amministrativo ha per le medesime ragioni annullato il decreto del Ministero dell'Istruzione n. 50 del 3 marzo 2021 (recante la disciplina delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia valevoli per il triennio 2021/22 - 2022/23 - 2023/24 ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento approvato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 dicembre 2000 n. 430), e dell'Allegato A (tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale A.T.A.) nella parte in cui opera una differenziazione tra il servizio di leva svolto in costanza di nomina e quello prestato non in costanza di nomina.

Statuisce il Consiglio di Stato nella menzionata pronuncia, in riforma della pronuncia del TAR Benevento che respingeva il ricorso del personale ATA: “ ... a prescindere dalla considerazione per cui ai fini dell'istituto de quo, alle graduatorie del personale ATA, per quanto non qualificabili come concorsi, deve essere riconosciuta una natura di procedimenti di selezione lato sensu concorsuali, risultando aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro e rientrando così in una interpretazione estensiva della disciplina generale dettata a tal fine dalla legge, come evidenziato in particolare dalla Corte di Cassazione, Sezione lavoro nell'ordinanza n. 5679/2020 citata,



*deve ritenersi, “in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche (e non solo) i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe, infatti, testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente, altresì, con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi”.*

*È lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 del C.O.M. si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, D.lgs. 297/1994, che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.).*

*Alla luce delle argomentazioni che precedono, l'appello deve essere, dunque, accolto, con pedissequo accoglimento, in riforma della sentenza appellata, del ricorso proposto in primo grado ed annullamento degli atti ivi impugnati.*

*Le oscillazioni giurisprudenziali che hanno riguardato la materia impongono di compensare le spese del doppio grado di giudizio...”.*

*In conclusione, anche per il supremo giudice amministrativo, il servizio obbligatorio reso nell'interesse della Nazione non deve determinare la perdita dell'utile valutazione del periodo a fini concorsuali e selettivi.*

*Alla luce del contrasto giurisprudenziale sull'argomento giammai il Giudice di prime cure avrebbe dovuto fare applicazione del principio della ragione più liquida. Egli avrebbe dovuto esaminare le questioni da trattare nell'ordine indicato dal ricorrente. Si reitera pertanto di seguito il motivo di ricorso:*



*Illegittimità del Decreto Ministeriale 50 del 03.03.2021 e del decreto n. 9256 del 18.03.2021 nella parte in cui stabilisce che il servizio militare di leva sia valutabile soltanto qualora espletato in costanza di nomina. Violazione della normativa primaria. Diritto del ricorrente al riconoscimento del servizio militare prestato successivamente al conseguimento del titolo di accesso all'insegnamento.*

*Sussiste il diritto di parte ricorrente al riconoscimento del servizio prestato durante il periodo di leva ai fini del punteggio attribuibile nelle graduatorie di terza fascia della Provincia ove risulta inserito.*

*Occorre premettere una breve ricostruzione normativa della vicenda.*

*Il Decreto Ministeriale n. 64 del 28.07.2004 relativo al regolamento per l'aggiornamento delle Graduatorie di Istituto e di Circolo, prescrive quanto segue: "Art. 9 -Disposizioni particolari per la valutazione dei servizi ai sensi della Tabella "A", annessa al Regolamento e relative note in calce.*

*I servizi prestati in qualità di "assistente di lingua", sia da personale italiano in scuole straniere sia da cittadini stranieri in scuole italiane, sono valutati come servizi di terza fascia.*

*Il servizio militare, valutabile ai sensi della nota n. 10 in calce alla tabella di valutazione dei titoli annessa al Regolamento, è interamente computato con ascrizione dei relativi periodi di prestazione ai corrispondenti anni scolastici."*

*L'allegato A al Dm 64/2004 statuisce che "il periodo di servizio militare è interamente valutato senza alcun riferimento alle scadenze dell'anno scolastico".*

*Con l'emanazione della Legge n. 266 del 23.08.2004, il legislatore ha abolito il servizio di leva obbligatorio, rendendolo volontario a decorrere del 01.01.2005.*

*All'esito di tale modificazione normativa, il Ministero dell'Istruzione modificò i regolamenti per l'aggiornamento della G.I.*

*Segnatamente, il D.M. 131/2007 introdusse il criterio della valutazione del servizio militare soltanto quando prestato in "costanza di nomina". L'Allegato A al D.M. Decreto Ministeriale 50 del 03.03.2021 e del decreto n. 9256 del 18.03.2021 "Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale a.t. a." stabilisce che il "Servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico in:*

- a) scuole dell'infanzia statali, nelle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano;*
- b) scuole primarie statali;*



*c) scuole di istruzione secondaria o artistica statali; Istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero; Istituzioni convittuali;(1) (5) (7),*

*per ogni anno: PUNTI 6*

*per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,50"*

*L'allegato A al medesimo D.M. 630/2017 precisa, però, che "Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. E' considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali che il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva."*

*Dunque, in estrema sintesi, il servizio di leva militare prestato non in costanza di nomina vale 0,60 punti per anno il servizio di leva militare prestato in costanza di nomina vale 0,50 punti per mese o frazione di mese e 6 punti per anno! Il Dm Decreto Ministeriale 50 del 03.03.2021 e del decreto n. 9256 del 18.03.2021 ed i successivi atti regolamentari e dipartimentali, sono illegittimi e vanno disapplicati in quanto contrastano con l'articolo 485, comma 7 del D.Lgs 297/1994, che così espressamente prevede: "Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti."*

*La norma in esame, che costituisce fattispecie speciale che deroga qualsiasi normativa ordinaria e che consente la disapplicazione dei decreti ministeriali che negano il diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante per l'espletamento del servizio di leva, consente di affermare, senza timore di smentita, che il punteggio pari a 6 punti per l'espletamento del servizio militare debba essere riconosciuto anche quando non espletato in costanza di nomina.*

*Per tale ragione, vista la palese contrarietà alla norma primaria, la detta clausola del decreto ministeriale va disapplicata.*

*Nel caso di specie, rimane da accertare l'ultimo elemento fondante l'accento trazione del ricorso in esame e cioè la valutabilità del servizio militare può essere gettata soltanto dal previo conseguimento del titolo di studio in indispensabile per l'accesso all'insegnamento.*

*Nel caso in esame, sussiste anche tale ulteriore requisito e la domanda del va accolta.*



*Infatti il ricorrente ha prestato il servizio militare dopo il conseguimento del titolo di accesso alle graduatorie.*

*La norma che interessa è l'art. 485, comma 7 del D. Lgs 297/1994 a mente del quale: "Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti".*

*Il presupposto applicativo della norma è lo svolgimento del servizio militare di leva obbligatorio dopo il conseguimento del titolo di studio che consente l'accesso all'insegnamento.*

*Il titolo di studio è stato conseguito nell'a.s. 1987 -1988.*

*Il servizio militare è stato espletato nel periodo dal 28.08.1989 al 24.08.1990.*

*Quindi il servizio è stato prestato successivamente al conseguimento del titolo di studio.*

*La norma pertanto si applica al ricorrente.*

*Nel disposto normativo di cui all'art. 297/1994 non è stato volutamente indicato un parametro di valutabilità del servizio militare.*

*E' palese, dunque, che il legislatore abbia voluto garantire a tutti coloro che hanno prestato il servizio di leva obbligatorio in favore dello Stato per lo svolgimento di compiti istituzionale di elevato valore morale e sociale.*

*Pertanto, la disposizione del Decreto Ministeriale 374/2017 contrastante con la norma primaria di cui all'art. 485, comma 7 del D.Lgs 297/1994 va disapplicata in quanto il legislatore non ha voluto codificare e dettagliare quale tipologia di servizio militare sia riconoscibile e quale no.*

*Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit!*

*Sul punto, non può esservi dubbio.*

*In ogni caso, per mero scrupolo difensivo, si richiamano plurime decisioni del giudice amministrativo che ha ritenuto applicabile la norma nella formulazione letterale. Chiarisce ogni dubbio il Consiglio di Stato, con sentenza pubblicata il 02/12/2019, N. 08234/2019REG.PROV.COLL., N. 04129/2018 REG.RIC.: "il servizio di leva deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie ad esaurimento che, dopo la sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 12 luglio 2011, n.11, non costituiscono l'esito di una procedura concorsuale e sono pertanto graduatorie costituite da un elenco dove sono collocati soggetti in possesso di titolo abilitante per l'insegnamento. Il che, anche dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 - il cui articolo 2050 prevede che il servizio militare di leva possa essere valutato come titolo, nei pubblici concorsi, solo se*



*trascorso in pendenza di rapporto di lavoro - consente la valutabilità del titolo nelle graduatorie ad esaurimento (Cons. Stato Sez.VI, 18/09/2015 n.4343/2015)".*

*Infatti, l'articolo 485, comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) prevede che il servizio militare di leva valido a tutti gli effetti.*

*La norma di portata generale non può, quindi, essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dal decreto ministeriale impugnato, non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione.*

*Peraltro, in precedenza, l'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n.958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata) aveva già espressamente riconosciuto il periodo del servizio militare come valido a tutti gli effetti.*

*In definitiva, come già argomentato nei precedenti citati: "sembra, quindi, superfluo annotare che, nel rispetto dei principi generali sulla gerarchia delle fonti, una fonte di rango inferiore, come un decreto ministeriale, non possa derogare in pejus rispetto a fonti di rango superiore come una legge o un decreto legislativo. La valutabilità del servizio in questione è comunque condizionata dal fatto che, ragionevolmente, il predetto servizio sia stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l'accesso all'insegnamento, come si è verificato nella circostanza di specie".*

*Sul punto si richiama, tra le altre, la sentenza del T.A.R. Roma, (Lazio), sez. III, 19/02/2010, n. 2515: "Ai sensi dell'art. 485 comma 7 d.lg. 16 aprile 1994 n. 297, il servizio militare di leva effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio indispensabile per l'accesso all'insegnamento è sempre oggetto di valutazione nelle graduatorie di insegnamento in ragione del fatto che la sua prestazione obbligatoria poteva essere di ostacolo all'instaurazione del rapporto di servizio; consegue che è illegittimo il d.m. n. 42 dell'8 aprile 2009 nella parte in cui dispone (art. 3 comma 5) che "il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina".*

*In primis, si richiama il testo di cui all'art. 12 delle Preleggi statuisce: "Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo...".*



*La norma è chiara: l'art. 485 del D.Lgs 297/1994 afferma che "Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti."*

*La norma è chiara, circostanziata e non tollera interpretazioni additive!!!*

*E' necessario premettere che la materia è stata più volte oggetto di pronunce della Giurisprudenza Amministrativa oltreché dei Tribunali del Lavoro.*

*La mancata precisazione della valutabilità di quali servizi non è, certamente, casuale.*

*Infatti, la normativa si pone in perfetto coordinamento ed in puntuale applicazione del disposto dell'art. 52 della Costituzione a norma del quale: 'l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino', da intendersi come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo" (Cass. civ. sez lav. 1 settembre 1997 n. 8279).*

*Nel caso di specie, la corretta applicazione della normativa è quella indicata dal ricorrente con la conseguenziale disapplicazione del Decreto Ministeriale n. 374/2017.*

*Tribunale di Velletri sentenza n. 1140 del 11/09/2018:"...La normativa di cui all'art. 485 del D.Lgs 597/1994, infatti, non pone "alcuna delimitazione temporale relativa al momento di espletamento del servizio militare e si inserisce, comunque, in un contesto normativo, oltre che costituzionalmente fondato, volto ad evitare che il servizio militare obbligatorio (come era antecedente alla riforma legislativa n. 226 del 2004), potesse pregiudicare l'attività lavorativa del docente, necessariamente impedita o ritardata dal periodo di leva, almeno per le ipotesi in cui l'interessato avesse già conseguito il titolo di studio necessario per l'insegnamento. Né osta a siffatta ricostruzione, la disposizione dell'art. 2050, comma 2, del d.lgs. n. 66/2010, a norma del quale: 'ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato in pendenza del rapporto di lavoro. Si tratta, infatti, di una norma di portata generale che, come invero risulta dal tenore letterale della stessa, si applica ai soli concorsi pubblici e non anche per l'attribuzione del punteggio in una graduatoria a scorrimento nella quale non viene in essere alcuna procedura concorsuale in senso stretto.*

*Ne discende che il diritto del ricorrente, che determina la disapplicazione del D.M. 353 del 22.05.2014 nella parte d'interesse (e per gli stessi motivi del successivo D.M. 374 dell'1.06.2017 che, come detto, riconosce il servizio di leva*



*per gli iscritti in Il Fa. solo se prestato in costanza di servizio), trova il suo fondamento sia nella legge n. 282 del 1969 recante norme per il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria, sia nella successiva legge 24 dicembre 1986 n. 958 laddove all'art. 20 si stabilisce, analogamente, che 'il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblici" (Cfr. Tribunale di Velletri sentenza n. 1140 del 11/09/2018)*

*Nessun dubbio, dunque, in ordine alla giurisprudenza intervenuta sul punto che è stata confermata da ordinanza di Cassazione numero 5679/2020: "...Il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni "lato sensu" concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010...."*

*Il quadro normativo in vigore (in quanto non abrogato), che costituisce fattispecie speciale che deroga qualsiasi normativa ordinaria e che consente la disapplicazione dei decreti ministeriali che negano il diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante per l'espletamento del servizio di leva, consente di affermare, senza timore di smentita, che il punteggio pari a 6 punti per l'espletamento del servizio militare debba essere riconosciuto anche quando non espletato in costanza di nomina.*

*Per tale ragione, il punto 6 della sezione "Titoli di servizio" di cui all'articolo 4 bis del Dm 374/2017 e le successive disposizioni regolamentari contrastanti, devono ritenersi totalmente illegittimi nella parte in cui prevedono che il servizio militare di leva ed i servizi sostituiti assimilati per legge siano valutabili solo in costanza di nomina.*

*Per tale ragione, vista la palese contrarietà alla norma primaria, la detta clausola del decreto ministeriale va disapplicata.*

*Sussiste poi l'ulteriore requisito costituito dall'acquisizione del titolo di studio utile per l'inserimento in graduatoria prima dell'espletamento del servizio militare.*

*La norma di cui al D.M. 374/2017 che limita il riconoscimento del servizio militare solo a quello di leva obbligatorio prestato in costanza di nomina non*



*può che essere disapplicata anche in ragione della palese disparità di trattamento che genera, in violazione dell'art. 3 Costituzione*

*Infatti, si sono venute a creare due tipologie di docenti:*

*a) coloro inseriti in graduatoria prima del 2007, beneficiano del riconoscimento del punteggio servizio militare anche conseguito non in costanza di nomina;*

*b) coloro che sono inseriti in graduatoria dopo il 2007, non beneficiano del riconoscimento.*

*Infatti, il D.M. 64 del 28/07/2004 aveva previsto, all'allegato A - Tabella di Valutazione dei Titoli il riconoscimento del servizio di insegnamento purché prestati dopo il conseguimento del titolo valido di accesso all'insegnamento;*

*- rispetto al D.M. 374/2017 che prescrive la valutabilità del servizio di leva solo in costanza di nomina*

*- conseguentemente a causa dei due decreti ministeriali (2004 e 2007) il Miur ha trattato la stessa categoria di docenti che hanno ottenuto un diverso trattamento consistente nel primo caso nel riconoscimento del servizio militare di leva prestato NON IN COSTANZA DI NOMINA (iscritti in graduatoria fino al 2007), e nel secondo caso nella totale negazione di detto riconoscimento prestato NON IN COSTANZA DI NOMINA (iscritti in graduatoria dopo il 2007).*

*Sussiste pertanto una palese violazione dei principi costituzionali di accesso al pubblico impiego e di disparità di trattamento di cui agli artt. 97 e 3 Costituzione che giustificano la disapplicazione della norma ministeriale, non solo perché in contrasto con la normativa primaria, ma anche in quanto discriminante rispetto alla identica situazione giuridica tutelata, la valutabilità del servizio militare prestato non in costanza di nomina.*

*Sussiste nel caso in esame un ulteriore profilo di disparità di trattamento.*

*Infatti, la valutazione del servizio militare prestato solo in costanza di nomina determina che il ricorrente è trattato in maniera discriminatoria rispetto a chi: a) per motivi del tutto casuali e non attinenti alla volontà di alcuno, si sia trovato a svolgere il servizio militare in costanza di nomina; b) si fosse trovato nella condizione di essere esonerato dal servizio militare (per condizioni di sesso o per condizioni fisiche): tali soggetti sarebbero, certamente avvantaggiati in quanto avrebbero potuto accedere alle graduatorie prima del ricorrente e prestare servizio con conseguente accumulo di punteggio. Risulterebbero violati gli artt. 3, 97 e 52 della Costituzione.*

*Tribunale di Alba, sentenza del 19.06.2013 n. 49: "...l'assolvimento degli obblighi di leva verrebbe pertanto a costituire un ostacolo alla carriera*



*determinandosi in tal modo la violazione anche del precetto di cui all'art. 52 Cost. secondo cui l'adempimento del servizio militare non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino; appare quindi del tutto condivisibile la considerazione, già espressa in numerose pronunce dei giudici sia ordinari che amministrativi, secondo cui il presupposto per il riconoscimento del servizio militare ai fini della formazione delle graduatorie scolastiche è che esso sia stato effettuato dopo il conseguimento del titolo necessario per l'insegnamento - atteso che la sua valutabilità è logicamente collegata al fatto che il servizio militare obbligatorio poteva essere di ostacolo all'instaurazione del rapporto di servizio - a prescindere dalla circostanza che sia stata prestato o meno in costanza di nomina..."*

*Pacifica la giurisprudenza di merito e amministrativa.*

*Tribunale di Arezzo sentenza 275/2013: "Al riguardo appaiono condivisibili le numerose pronunce dei giudici amministrativi che si sono occupate della questione e che hanno in sostanza elaborato i seguenti principi: a) il servizio militare deve essere sempre valutabile ai sensi dell'art. 485 d.lgs 297/1994 (T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione di ogni ordine e grado), dal momento che la norma di cui trattasi ne prevede la validità a tutti gli effetti, senza distinzioni legate al tipo di servizio svolto; b) la valutabilità del servizio militare è comunque condizionata al fatto che esso debba essere stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio (diploma o laurea) indispensabile all'accesso dell'insegnamento medesimo..."*

*La sentenza del Tribunale di Arezzo è passata in giudicato a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso statuita dalla Corte d'Appello di Firenze.*

*Tribunale di Salluzzo, sentenza del 12.09.2012: "Naturalmente la valutabilità del servizio militare è comunque condizionata al fatto che esso debba essere stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio (diploma o la laurea) indispensabile all'accesso dell'insegnamento medesimo, in quanto logicamente collegata al fatto che il servizio militare obbligatorio poteva essere di ostacolo all'instaurazione del rapporti di servizio.*

*Né ciò comporterebbe, a sua volta, una ingiustificabile disparità di trattamento tra il personale precario di sesso maschile (per il quale era previsto il servizio militare obbligatorio, con possibilità di acquisire punteggio utile ai fini dell'inserimento in graduatoria) e quello di sesso femminile (il quale, invece, essendo escluso dall'adempimento del servizio di leva non avrebbe potuto*



*avvantaggiarsi dello stesso incremento di punteggio), trattandosi di situazioni personali diverse, volute dal legislatore, che ha ritenuto opportuno escludere le donne dal servizio di leva obbligatorio, che determina, sotto il profilo esaminato, una inevitabile diversità di trattamento complessivo, che non può dunque ritenersi non giustificato; ciò anche in relazione al fatto che la valutabilità del servizio militare ai fini del punteggio utile all'inserimento nella graduatoria in discorso deve ritenersi, come detto, non estesa a tutti, ma limitata a coloro che abbiano effettuato il servizio di leva dopo il conseguimento del titolo di studio indispensabile all'accesso dell'insegnamento, ossia a coloro che, trovandosi nelle obiettive condizioni per potere accedere all'insegnamento, al pari delle loro colleghe donne aventi titolo, potrebbero avervi dovuto rinunciare a causa dell'obiettiva impossibilità derivante dall'essere a quel tempo sotto le armi, fatto che determinerebbe per essi uno doppio e realmente ingiustificabile svantaggio, ossia quello di dovere rinunciare agli incarichi di insegnamento a causa dell'adempimento dell'obbligo di leva, già imposto dallo Stato ai soli cittadini maschi maggiorenni, e quello di vedersi superati in graduatoria da colleghe di pari concorso (o da colleghi per qualunque causa esonerati dal servizio di leva) che, non avendo alcun obbligo militare da adempiere, ricevessero incarichi di insegnamento, avvantaggiandosi del relativo punteggio.*

*Né l'assenza di specifici riferimenti al servizio militare nella L. 124/1999 e nella L. 143/2004 (di conversione del D.L. 97/2004), potrebbe far concludere per la sua non valutabilità, attesa la cogenza del disposto dell'art. 485 co.7 del D.lgs. 297/1994, che nessuna norma di legge posteriore, nemmeno il D.Lgs. n. 66/10, risulta avere abrogato.*

*Il fatto che dette leggi non si occupino di disciplinare specificamente la materia dei presupposti di valutabilità del servizio militare non costituisce, infatti, indice di una volontà legislativa di escluderla in caso di servizio prestato non in costanza di nomina, quanto, piuttosto, indice della sostanziale inutilità e ripetitività di un intervento normativo in tale settore, esistendo già una disciplina di carattere generale - quella appunto detta dall'art. 485 del D.Lgs n. 297/94 - tutt'ora in vigore, che ha sancito, come detto, la piena valutabilità, sia ai fini della carriera che, nei limiti sopra tratteggiati, della formazione delle graduatorie scolastiche."*

*Tribunale di Monza, sent. 812/2013: "...norma generale che non può derogare alla legge speciale, rappresentata dal T.U. sulla scuola (D. Lgs 297/1994), il cui*



art. 485, comma 7, statuisce espressamente che il servizio militare di leva "è valido a tutti gli effetti".

Proprio l'esistenza di siffatta norma, speciale per il settore in questione, comporta l'illegittimità dell'art. 2, comma 5, del D.M. n. 44/2001 che, discostandosi dal chiaro disposto della fonte primaria costituita dal D.Lgs 297/1994, ha limitato la valenza del servizio militare di leva con l'aggiunta del requisito dello svolgimento in costanza di servizio.

La portata generale della norma primaria (priva di limitazioni di sorta), induce poi a ritenere che il riconoscimento del servizio militare debba essere applicato anche alle graduatorie di accesso all'insegnamento, onde evitare che chi abbia assolto ad un obbligo si trovi poi svantaggiato nelle procedure selettive." (tra le altre Tribunale di Agrigento Sentenza del 27.05.2014, Tribunale di Alba sentenza del 16.06.2013, Corte d'Appello di Bologna 2016, Tribunale di Messina sentenza del 05.07.2018)

Anche la giurisprudenza amministrativa e ordinaria è cristallina sul punto:

Tar Lazio, sentenza 6421/2008: "La portata assolutamente generale del 7° comma dell'art. 485 D. L.vo 297/1994 che non è connotata da limitazioni di sorta, comporta che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie, onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive. Di qui l'illegittimità del Decreto Direttoriale del 31- 03-2005 (in Gazz. Uff. del 1-04-2005) nella parte in cui, all'art. 3 co. 7, prevede che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge siano valutabili solo se prestati in costanza di nomina.

Nel caso di specie deve dunque concludersi per la valutabilità del servizio militare perché il ricorrente lo ha prestato successivamente al conseguimento del titolo di studio."(cfr. anche Consiglio di Stato sent 4343/2015).

Consiglio di Stato, sez. VI, 18/09/2015, n. 4343: "La valutabilità del servizio militare di leva o per richiamo e del servizio sostitutivo di quello di leva, sancita dall'art. 485, comma 7, d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 ("Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione") è condizionata dal fatto che il predetto servizio sia stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l'accesso all'insegnamento. Conseguentemente, il servizio in questione deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le graduatorie ad esaurimento che non costituiscono l'esito di una



*procedura concorsuale e sono pertanto graduatorie costituite da un elenco dove sono collocati soggetti in possesso di titolo abilitante per l'insegnamento."*

*Tribunale Lanciano, sez. lav., 19/11/2012, n. 644: "Il servizio militare di leva effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio indispensabile per l'accesso all'insegnamento è sempre oggetto di valutazione nelle graduatorie di insegnamento in ragione del fatto che la sua prestazione obbligatoria poteva essere di ostacolo alla instaurazione del rapporto di servizio."*

*T.A.R. Roma, (Lazio), sez. III, 23/12/2010, n. 38564: "Nelle graduatorie scolastiche il servizio militare deve essere sempre valutato, ancorché non prestato in costanza di nomina ma pur sempre dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l'accesso all'insegnamento; va pertanto dichiarato illegittimo il decreto ministeriale (nella specie tabella valutativa annessa al d.m. Pubblica Istruzione n. 27 del 15 marzo 2007) che stabilisce la non valutabilità del punteggio già previsto per lo svolgimento del servizio militare."*

*T.A.R. Napoli, (Campania), sez. VIII, 02/07/2010, n. 16560: "La portata generale del comma 7 dell'art. 485, d.lg. n. 297 del 1994 - che non è connotata da delimitazioni di sorta - comporta che il riconoscimento del servizio militare debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie, onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive. Ne consegue l'illegittimità del decreto direttoriale del 31 marzo 2005 nella parte in cui, all'art. 3 comma 7, prevede che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge siano valutabili solo se prestati in costanza di nomina. Uguali considerazioni possono essere svolte nei riguardi del d.m. 8 aprile 2009 n. 42, nella parte in cui dispone, all'art. 3 comma 5, che "il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina".*

*T.A.R. Roma, (Lazio), sez. III, 19/02/2010, n. 2515: "Ai sensi dell'art. 485 comma 7 d.lg. 16 aprile 1994 n. 297, il servizio militare di leva effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio indispensabile per l'accesso all'insegnamento è sempre oggetto di valutazione nelle graduatorie di insegnamento in ragione del fatto che la sua prestazione obbligatoria poteva essere di ostacolo all'instaurazione del rapporto di servizio; consegue che è illegittimo il d.m. n. 42 dell'8 aprile 2009 nella parte in cui dispone (art. 3 comma 5) che "il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina".*



*T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater Sent., 08/07/2008, n. 6421: “Il servizio militare deve essere sempre valutabile (cfr. TAR Sardegna 26 gennaio 2006 n.74 e TAR Catania 14 giugno 2005 n.982) ai sensi dell’art. 485, co.7, del D.Lgs. n. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e scuole di ogni ordine e grado). Infatti, la predetta norma, in via generale, prevede testualmente che “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.*

*Consiglio di Stato, sez. VI, 23/12/2010, n. 9335: “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono stati espressamente presi in considerazione dal d.m. del Ministero della pubblica Istruzione 25 maggio 2000 n. 201 – avente ad oggetto “Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’art. 4 della l. 3 maggio 1999 n. 124” – come “servizi di insegnamento, purché prestato dopo il conseguimento del titolo (o di più titoli congiunti) valido per l’accesso all’insegnamento medesimo”. Si tratta di norma equilibratrice che – in applicazione del principio sancito dall’art. 52 comma 2, secondo periodo, cost., in base al quale la prestazione del servizio militare obbligatorio non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino – rende indenne dalla preclusione dell’accesso agli incarichi di insegnamento sofferta da chi sia stato chiamato ad adempiere il servizio militare obbligatorio. Il presupposto applicativo della norma si realizza quindi a partire dall’acquisizione del titolo, o dei titoli congiunti, cui resta condizionato l’espletamento degli incarichi di insegnamento, con effetto sull’acquisizione di punteggio utile alla graduazione per futuri incarichi.”*

*Si veda l’ulteriore giurisprudenza allegata nonché la recentissima sentenza del Tribunale di Roma n. 666 del 2019 pubbl. il 04/07/2019 e Trib. Cassino 14 gen. 2021, n. 37, Trib. La Spezia Sentenza n. 39/2021 del 28/01/2021.*

In definitiva, la sentenza impugnata è erronea e va riformata nel senso di ritenere che anche il servizio di leva non prestato in costanza di rapporto ma svolto dopo il conseguimento del titolo di accesso può essere valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato nella medesima qualifica. La valutabilità è collegabile al fatto che il servizio di leva può essere di ostacolo all’instaurazione del rapporto di lavoro.

\*\*\*\*\*

#### **4. CONCLUSIONI**

Tanto premesso Voglia l’Ecc.ma Corte adita, *contrariis reiectis*, accogliere il



proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale Civile - Sezione Lavoro - di Milano in persona del Giudice, dott.ssa Eleonora DE CARLO, n. /2024, non notificata, emessa all'esito del giudizio iscritto al n. di Ruolo Generale 871/2023, accogliere tutte le conclusioni rassegnate nel corso del giudizio di primo grado ed ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta, anche previa disapplicazione del Decreto Ministeriale 50 del 03.03.2021 e del decreto n. 9256 del 18.03.2021 e di ogni altra normativa e regolamento eventualmente in contrasto con il diritto del ricorrente, l'accertamento e la declaratoria del diritto di parte ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante in ragione del servizio militare di leva obbligatorio espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso ove parte ricorrente è attualmente inserita nelle graduatorie provinciali di circolo e di istituto del personale A.T.A. nei profili di appartenenza; per l'effetto, anche previa disapplicazione delle graduatorie di circolo e di istituto e delle graduatorie ad esaurimento ove il ricorrente risulta effettivamente inserito e/o ogni provvedimento ostativo al riconoscimento del diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio per il servizio prestato nella leva obbligatoria, l'attribuzione a parte ricorrente di ulteriori 6 punti per il servizio militare ovvero del punteggio maggiore o minore valutato di giustizia e dunque complessivamente l'attribuzione del punteggio quale Assistente Amministrativo di 14,60, Assistente Tecnico di 13,60 e di Collaboratore Scolastico di 13,30 ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia.

Salvo ogni altro diritto.

Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto difensore.

Si producono i seguenti documenti:

1. Copia informatica della sentenza appellata;
2. Fascicolo di parte di primo grado.

Si dichiara che il valore della causa è indeterminabile e che l'appellante è esente dal versamento del contributo unificato come da dichiarazione che si allega.

Reggio Calabria, lì 07 novembre 2024

Avv. Annamaria Esposito

### **ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART.151 C.P.C.**

Con provvedimento del 16.05.2024 la Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano ha autorizzato il ricorrente a notificare il ricorso predetto, unitamente al decreto di fissazione di udienza, ai sensi dell'articolo 150 comma



tre c.p.c., mediante deposito di copia degli atti nella Casa Comunale di Milano e mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di un sintetico avviso che contenga gli estremi del procedimento, l'autorità giudiziaria presso la quale questo è pendente, il provvedimento di fissazione dell'udienza, le Amministrazioni e le altre parti eventualmente intimare, la generica indicazione degli istanti, l'oggetto della domanda e l'indicazione, come controinteressati: - *dei soggetti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA della provincia di Milano*; e che faccia rinvio al sito internet istituzionale del Ministero dell'Istruzione nel quale verrà riportato, oltre ai suddetti dati sintetici, il ricorso nel testo integrale e il decreto di fissazione di udienza, avendo cura che l'avviso permanga su tali siti almeno sino alla data della prima udienza.

Si legge nella parte motiva del provvedimento: *"(...) rilevato che nel procedimento proposto (anche) nei confronti del Ministero dell'istruzione e del merito, la parte ricorrente ha chiesto riconoscersi il diritto all'attribuzione del corretto punteggio derivante dal servizio prestato nella leva obbligatoria, quale Assistente Amministrativo di 14,60, Assistente Tecnico di 13,60 e di Collaboratore Scolastico di 13,30 ai fini del corretto inserimento nelle graduatorie di circolo e di Istituto della Provincia di Milano del personale Ata; considerato che si rende necessaria la notifica del ricorso ai soggetti inseriti nelle medesime graduatorie che potrebbero risentire un danno dall'accoglimento della domanda;*

*considerato che l'elevato numero dei controinteressati destinatari della notifica determina rilevanti difficoltà in ordine alla loro esatta identificazione ed alla loro residenza anagrafica, necessaria per la notifica secondo le modalità ordinarie, e che tali difficoltà inducono a ritenere legittima e opportuna la notifica per pubblici proclami che, peraltro, risulterebbe particolarmente onerosa se corredata dall'indicazione in Gazzetta Ufficiale del nominativo di tutti i soggetti ricompresi nella graduatoria in questione;*

*considerato che l'articolo 150 comma 2 del c.p.c. consente al Presidente di indicare i modi più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati..."*.

Sebbene parte ricorrente abbia provveduto nei modi indicati dal Giudice nessuno dei controinteressati si è costituito.

Ritenuto quanto sopra, il sottoscritto legale,

**FA ISTANZA**



affinché l'Ill.mo Giudicante, ove ritenuto necessario, autorizzi la notifica del presente atto con le stesse modalità già seguite.

Con osservanza

Reggio Calabria, lì 7 novembre 2024

Avv. Annamaria Esposito

